

TI_GERICHTE 32.2025.19 vom 28. Mai 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-05-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2025.19

FR: TI_GERICHTE 32.2025.19 du 28 mai 2025

IT: TI_GERICHTE 32.2025.19 del 28 maggio 2025

Regeste

Compensazione tra rendite per figli arretrate con contributi personali dell'assicurato

Erwägungen

E. 2

LAI, possono essere compensati con prestazioni scadute: a. i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952¹⁰² sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952¹⁰³ sugli assegni familiari nell'agricoltura; b. i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; c. i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie. Questa norma ha carattere obbligatorio e l'amministrazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (DTF 115 V 341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti). La compensazione non deve tuttavia intaccare il minimo vitale della persona assicurata. Questa regola vale per tutte le assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1 con riferimento alle DTF 138 V 402, DTF 138 V 235, consid. 7.2, DTF 136 V 286 consid. 6.1, DTF 131 V 249, consid. 1.2). Questa esigenza è da mettere in relazione con l'art. 125 cifra 2 CO, per il quale non possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore le obbligazioni che per la particolare loro natura devono essere effettivamente soddisfatte al creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia. In caso di versamento retroattivo di prestazioni periodiche, il limite della compensazione relativo al minimo vitale deve essere esaminato per il medesimo periodo, ossia per il lasso di tempo al quale è destinato il versamento retroattivo delle prestazioni (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1 con riferimento alla DTF 138 V 402 e alla sentenza 9C_1015/2010 del 12 aprile 2011, consid. 3.3). 2.4.2. Secondo il marginale 10194 DR se il beneficiario di una prestazione è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili. Ai sensi del marginale 10196 DR sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le condizioni menzionate qui di seguito: - il credito deve appartenere a una cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa cassa che versa le rendite o di un'altra. Il credito della cassa A può essere compensato con prestazioni versate dalla cassa B (marginale 10197 DR); - il credito deve poter essere fatto valere personalmente nei confronti dell'avente diritto alla prestazione oppure essere strettamente connesso alla rendita o all'assegno per grandi invalidi dal punto di vista del diritto

assicurativo. In tal modo, i contributi e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare personalmente o in seguito all'apertura della successione possono essere compensati con la sua rendita (marginale 10198 DR); - il credito dev'essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS; marginale 10202 DR); - il credito deve riguardare, per il marginale 10203: contributi di ogni genere dell'AVS, dell'AI, delle IPG, dell'AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili, contributi alle spese di amministrazione, interessi di mora; marginale 10204 DR; sottolineatura del redattore); prestazioni dell'AVS, dell'AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno che non siano state condonate (marginale 10205 DR); prestazioni complementari secondo la LPC, che devono essere restituite (marginale 10206 DR); rendite e indennità giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (marginale 10207 DR); contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (marginale 10208 DR); tasse d'ingiunzione, spese d'imposizione, spese d'esecuzione e multe d'ordine (marginale 10209 DR); risarcimento dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS; marginale 10210 DR; sottolineatura del redattore). Il marginale 10212 DR prevede che per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione non sia intaccato secondo il diritto dell'esecuzione. P_____vitale (fabbisogno vitale) in materia di esecuzione per debiti, il marginale 10213 DR rinvia al marginale 3033 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN).

2.4.3. Nel caso concreto, come visto, l'Ufficio AI ha compensato le rendite per figli arretrate con i contributi personali AVS dovuti dall'assicurato. In primo luogo va fatto presente che ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completa per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Si tratta di un diritto strettamente accessorio rispetto alla rendita di invalidità come rendita principale o di base del beneficiario AI. Lo scopo della rendita per figli è quello di alleviare l'obbligo di mantenimento del beneficiario e di compensare la perdita di reddito causata dall'invalidità, ma non di arricchire il beneficiario del mantenimento. Il beneficiario della rendita principale ha quindi diritto alla rendita complementare, non il figlio direttamente (DTF 134 V 15 consid. 2.3.3). Nella fattispecie concreta, da un lato l'avente diritto alla rendita per figli e il debitore dei contributi sono la stessa persona (ossia il ricorrente), dall'altro si tratta di compensare prestazioni AI e contributivi AVS come previsto dall'art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, motivo per cui l'operato dell'amministrazione è corretto. Inoltre, come rettamente evidenziato dall'Ufficio AI nello scritto 17 aprile 2025 (cfr. consid. 1.6), la compensazione è nell'interesse dell'assicurato. Infatti, non procedendo alla compensazione di contributi, determinanti per il calcolo del reddito annuo medio della rendita, la prestazione risulterebbe inferiore a quella attuale. La richiesta di una dilazione dei contributi arretrati non può essere accolta, vista l'obbligatorietà della compensazione (art. 15 e 20 cpv.2 lett. a LAVS e DTF 115 V 341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti citata al consid. 2.4.1.). Da ultimo, l'insorgente sostiene che "non avendo avuto introiti aggiuntivi a quelli delle rendite commisurate al precedente grado d'invalidità del 50%, per almeno 17 mesi ha fruito di entrate nettamente insufficienti per la copertura dei costi (peraltro già

ridotti al minimo) connessi con le sue esigenze vitali”. Al riguardo va evidenziato che, come rilevato dall’Ufficio AI nelle osservazioni 17 aprile 2025, durante il periodo della compensazione (1° dicembre 2023 – 31 gennaio 2025) l’assicurato ha percepito, a copertura del minimo vitale, delle prestazioni complementari.

E. 2.5

Contributi In merito alla “prescrizione” [va rilevato che, contrariamente al titolo dell'art. 16 LAVS che indica "prescrizione", tanto il termine relativo di un anno quanto quello assoluto di cinque anni sono in realtà dei termini di perenzione (STCA 30.2020.11 del 22 febbraio 2021 consid. 2.11 e ivi riferimenti)] sollevata dal ricorrente, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha (incontestatamente) evidenziato che la decisione definitiva di fissazione dei contributi per l’anno 2017 è stata emessa il 21 gennaio 2020, mentre quella per il 2018 in data 5 febbraio 2020 e che entrambe le decisioni sono incontestatamente cresciute in giudicato. Avendo la Cassa emesso le decisioni entro cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti, i contributi non sono perenti ai sensi dell’16 cpv. 1 LAVS. Inoltre, sempre come sostenuto dalla Cassa senza smentita da parte del ricorrente, anche le decisioni di fissazione dei contributi per gli anni dal 2019 al 2021 sono pacificamente cresciute in giudicato. Visto quanto sopra, non vi è dunque ragione per verificare l’ammontare dei contributi personali dovuti a suo tempo dall’assicurato e determinati con decisioni divenute definitive. Del resto, il ricorrente ha sostenuto come i contributi “appaiano manifestamente sproporzionati ” senza addurre alcuna motivazione. 2.6. Visto quanto sopra, le decisioni contestate sono da confermare, mentre il ricorso è da respingere.

E. 2.7

Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.